

IN SINTESI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Articolo
a pag. 14**

Sicurezza. Per i lavoratori atipici, i riflessi sulla tutela dalla legge 92/2012 - Intervenedo sulle diverse forme flessibili d'impiego, la legge 28 giugno 2012, n. 92, «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», ha posto una stretta sull'accesso alle stesse, intervenendo anche sul piano contributivo, e ha promosso percorsi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro verso il classico modello della subordinazione a tempo pieno e indeterminato (art. 2094, c.c.), rafforzando il regime di favore dell'apprendistato inaugurato lo scorso anno con l'emanazione del D.Lgs. n. 167/2011. Alcune modifiche di rilievo sono state introdotte anche in materia di responsabilità solidale negli appalti (art. 29, D.Lgs. n. 276/2003) e di riduzione delle spese di funzionamento dell'INAIL; inoltre, il Governo è stato delegato a riformare la disciplina in materia di formazione, nonché quella sui diritti d'informazione e di partecipazione dei lavoratori e l'attività degli organismi paritetici anche specificamente per quanto riguarda la salute e la sicurezza su lavoro.

**Commento
a pag. 24
Testo
a pag. 26**

Autocertificazione e D.L. 57: con la conversione in legge la proroga al 31 dicembre - L'art. 1, legge 12 luglio 2012, n. 101, di conversione del decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, ha previsto che nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008 «sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative». La legge n. 101/2012 ha anche prorogato il termine massimo entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio anziché provvedere alla materiale elaborazione del documento. La nuova scadenza è al 31 dicembre 2012.

**Commento
a pag. 30
Testo
a pag. 28**

Dalla Corte di cassazione una sentenza innovativa per la tutela dei terzi - Nel caso esaminato dalla SC che si è espressa in merito con la sentenza n. 23147/2012, a essere imputato per il reato di lesioni personali colpose gravissime ex art. 590, commi 1, 2 e 3, c.p., subite dal committente è stato il titolare dell'impresa chiamata in appalto reo di aver omesso di rispettare le doverose misure precauzionali. Condannato in primo e secondo grado, questi è ricorso in Cassazione affermando che l'infortunato, quale committente dei lavori, non poteva essere considerato "dipendente" della società, anzi, si era impegnato a collaborare all'esecuzione dei lavori in modo autonomo, senza che l'imputato potesse contrattualmente impedirglielo. Nella decisione della Corte è emerso un elemento di rottura rispetto al recente passato, sottolineando che la normativa antinfortunistica deve servire a garantire l'incolumità anche dei terzi che, per qualsiasi legittima ragione, accedono in cantiere a prescindere da qualsivoglia rapporto di dipendenza.

**Articolo
a pag. 11**

Tra microclima e stress come valutare il rischio negli studi professionali? - Una delle caratteristiche più evidenti delle trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro nell'ultimo trentennio è senza dubbio costituita dalla enorme diffusione che i processi di informatizzazione hanno avuto sia nell'industria sia nel terziario, portando al notevole sviluppo di un settore poco analizzato quale quello inerente alla "sicurezza e prevenzione degli studi professionali". Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha riordinato la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo numerose novità anche in questo settore.

**Articolo
a pag. 56**

Ponte sviluppabile su carro: definizione e uso corretto per tutelare gli addetti - Il ponte mobile sviluppabile su carro è un ripiano di lavoro, installato su un proprio carro mobile, destinato a trasportare cose e persone che permette di raggiungere quote differenti da quella propria di riposo. È analizzata la prassi amministrativa per le verifiche del ponte mobile sviluppabile su carro, è fatto un accenno alle "ceste" e sono evidenziati e anche analizzati i casi in cui queste rientrano negli obblighi di verifica.

**Caso
a pag. 72**

Unità produttiva e stabilimento: come distinguerle? - Nel D.Lgs. n. 81/2008 è stata definita la nozione di "azienda" prevenzionisticamente rilevante, definita non come "complesso dei beni", ma come "struttura" organizzata. Anche le nozioni di "unità produttiva" e di "stabilimento" sono richiamate nel corpo del D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 2, comma 1, lettera t). Occorre evidenziare che la parola «stabilimento» è stata in seguito assorbita in quella più ampia di «unità produttiva». Ma occorre comprendere come definire questi due differenti elementi sul piano prevenzionistico e se queste definizioni possono essere applicate anche al settore dei cantieri temporanei e mobili.

Sistema ferroviario transeuropeo - L'Agenzia ferroviaria europea ha predisposto una procedura per la gestione delle modifiche dei documenti tecnici di cui all'Allegato III al regolamento n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo. Per questo motivo è stato necessario un aggiornamento dell'Allegato III, operato dal regolamento (UE) della Commissione 20 luglio 2012, n. 665/2012, che ha tenuto conto dei documenti tecnici che sono stati modificati conformemente alla procedura di gestione delle modifiche predisposta dall'Agenzia (in G.U.C.E. L del 21 luglio 2012, n. 194).

**Sintesi
a pag. 100**

Sorveglianza sanitaria: i nuovi Allegati 3A e 3B - Con il decreto del Ministero della Salute 9 luglio 2012 sono definiti i nuovi contenuti della cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3A al D.Lgs. n. 81/2008) nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (Allegato 3B al D.Lgs. n. 81/2008) (in *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2012, n. 173 e nella sezione "News" del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

**Sintesi
a pag. 103**

Sicurezza alimentare - L'Allegato 1 al decreto del Ministero della Salute 9 luglio 2012 ha fornito l'elenco delle sostanze e dei preparati vegetali che sono ammessi all'impiego negli integratori alimentari, nel rispetto dei termini previsti dallo stesso allegato. Ai fini di una loro corretta identificazione, è disposto che le sostanze e i preparati vegetali siano definiti con il nome comune della pianta, seguito da quello botanico, secondo il sistema binomiale (genere, specie, varietà e autore) e dalla parte di pianta impiegata (in *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 2012, n. 169).

**Sintesi
a pag. 103**

Infortunio in itinere e indennità INAIL - In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere" ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente al percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. (Cassazione civile, sezione lavoro, 10 luglio 2012, n. 11545 e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

**Massima e nota
a pag. 107**

Condotta atipica del lavoratore - Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese a impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità quando essa presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Cassazione civile, sezione lavoro 13 giugno 2012, n. 9661 e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

**Massima e nota
a pag. 107**

Infortunio per comportamento abnorme e imprevedibile - Ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 115 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), integrato dalle Disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 72 e 82 dello stesso decreto, le presse, le trincee e le macchine simili debbono essere munite di ripari o dispositivi tali da garantire l'incolumità del lavoratore anche nella fase di registrazione e di riparazione delle macchine stesse.

**Massima e nota
a pag. 109**

Nel caso in cui tali norme di sicurezza non siano state osservate dal datore di lavoro, la responsabilità di costui in ordine all'infortunio subito dal lavoratore non può essere esclusa per il semplice fatto che sia emersa la negligenza, la imprudenza o l'imperizia dell'infortunato, dovendo invece accertarsi se un tale comportamento del lavoratore sarebbe rimasto privo di rilevanza causale ove le norme di sicurezza suddette fossero state rispettate e se sussista, quindi, un nesso di causalità necessaria tra la violazione di esse e l'evento dannoso. (Cassazione civile, sezione lavoro, 7 giugno 2012, n. 9199 e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

GRANDI RISCHI

**Articolo
a pag. 76**

Sulle apparecchiature elettriche sicurezza al fuoco a bordo dei treni - L'Unione europea ha emanato una serie di direttive indirizzate principalmente alla liberalizzazione e alla interoperabilità, sia delle reti ad alta velocità, sia delle reti convenzionali, e alla sicurezza. In queste direttive sono definiti i requisiti essenziali che tutte le parti del sistema ferroviario e dei suoi sottosistemi devono rispettare nel quadro generale della rete transeuropea. Le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) elaborate dalla Commissione europea hanno costituito i documenti tecnici che hanno precisato questi requisiti e i parametri fondamentali per soddisfarli.

**Sintesi
a pag. 100**

Nuove disposizioni per la "Seveso Ter" - È stata pubblicata la *direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012*, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, anche nota come "Seveso Ter". La nuova direttiva entrerà in vigore il prossimo 13 agosto 2012 e dovrà essere recepita negli ordinamenti degli Stati membri entro il 31 maggio 2015 per poter essere applicata dal giorno successivo ovvero dal 1° giugno 2015 (in *G.U.C.E. L del 24 luglio 2012, n. 197*).

**Sintesi
a pag. 102**

REACH: metodi di prova - Il *regolamento (UE) della Commissione 6 luglio 2012, n. 640/2012*, ha modificato l'allegato al regolamento (CE) n. 440/2008 che ha definito i metodi di prova che devono essere applicati ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006 (cosiddetto "regolamento REACH"), per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità delle sostanze chimiche (in *G.U.C.E. L del 20 luglio 2012, n. 193*).

RIFIUTI E BONIFICHE

**Sintesi
a pag. 104**

Rifiuti. Nuova direttiva RAEE - La *direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012*, ha disciplinato le nuove misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevedendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e attraverso il miglioramento dell'efficacia, conformemente ai principi quadro espressi nella nuova disciplina generale sui rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE. Sugli Stati membri dell'Unione grava, sempre, l'obbligo di adottare misure adeguate per ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti, perché venga assicurato il trattamento corretto e raggiunto un elevato livello di raccolta differenziata dei medesimi (in *G.U.C.E. L del 24 luglio 2012, n. 197*).

**Massima e nota
a pag. 111**

Rifiuti. Tariffa per esercizio alberghiero - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, e assoggettata a una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. La maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto a una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, e assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall' art. 69, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe e i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.

La mancata approvazione del nuovo regolamento e delle relative tariffe nei termini stabiliti dall' art. 79, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, (e prorogati dapprima per effetto dell'art. 9, comma 2, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 539, e dell'art. 33, legge 8 maggio 1998, n. 146, e successivamente, a seguito della trasformazione della tassa in tariffa disposta dall'art. 47, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per effetto dell'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell' art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75) non comporta l'illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio, e non essendo quindi configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali. Ne consegue che il contribuente non è liberato da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando invece a trovare applicazione, ai sensi dell' art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 507, ultimo periodo la tariffa precedentemente vigente (*Cassazione civile, sezione VI, 20 giugno 2012, n. 10230* e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

Rifiuti. Contributo annuo, trattamento scarto animali - Nell'esercizio dell'autonomia tributaria di cui all'art. 119, Costituzione, «le Regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplice limite costituito dall'obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento e dal divieto di istituire o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all'emanazione della legislazione statale di coordinamento» (Corte Costituzionale, 21 giugno 2012, n. 156 e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

**Massima e nota
a pag. 112**

AMBIENTE E RISORSE

"Rinnovabili elettriche": il sistema degli incentivi riscritto dal nuovo decreto - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e il Ministero delle politiche agricole 6 luglio 2012, costituisce attuazione di quanto indicato dall'art. 24, D.Lgs. n. 28/2011, che chiedeva una ridefinizione degli incentivi a partire dal 1° gennaio 2013. La nuova norma in parte ha adeguato, e in parte riscritto, i sistemi di incentivazione per eolico, termoelettrico, idroelettrico, biomasse, biogas e risponde, pur non completamente, alle plurime richieste di modifiche e integrazioni da parte di AEEG e Regioni nel travagliato *iter* di approvazione.

**Articolo
a pag. 81**

Quinto conto energia: i contenuti essenziali - Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2012, ha modificato, a seguito del superamento del "tetto" dei 6 miliardi di euro di spesa per l'incentivazione del fotovoltaico, i meccanismi di incentivazione per questa fonte rinnovabile. L'incentivazione risulta più importante per impianti fotovoltaici innovativi, a concentrazione e in sostituzione di eternit, così come per i sistemi installati su edifici o costruzioni.

**Articolo
a pag. 90**

La costituzione di parte civile nei procedimenti per la responsabilità degli enti in materia ambientale - La pretesa del singolo, per un danno derivante da un comportamento penalmente rilevante in materia ambientale, può trovare il suo riconoscimento, oltre che in sede civilistica, anche in sede penale, in base alle indicazioni dell'art. 185, comma 2, c.p. Sul tema, l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 121/2011 e la conseguente introduzione nel "sistema 231" dei reati presupposto in materia ambientale ripropone una delle problematiche che la giurisprudenza (quantomeno di merito) sul citato provvedimento ha affrontato con maggiore frequenza. Se soggetti fisici o giuridici che assumono di avere riportato un "danno", in conseguenza delle condotte di rilevanza penale riconosciute anche quale presupposto dell'illecito amministrativo possano, nell'ambito del procedimento instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, costituirsi parte civile.

**Articolo
a pag. 97**

Energia. Etichettatura e informazioni per i prodotti - Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, ha introdotto una disciplina nazionale sull'informazione a favore degli utilizzatori finali dell'energia, da realizzarsi, in particolare, mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto e sul consumo di energia e relativa alle informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, sì da consentire agli utilizzatori finali di "scegliere prodotti più efficienti". Rientrano nel campo di applicazione oggettivo della nuova disciplina tutti i «prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso» (in *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2012, n. 168 e nella sezione "**Notizie normative**" del sito www.ambientesicurezza24.com).

**Sintesi
a pag. 105**